



TRIBUNALE DI MANTOVA

Il Tribunale di Mantova composto dai Magistrati:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1) Dott. Gianfranco Villani | Presidente |
| 2) Dott. Andrea Gibelli | Giudice Rel. |
| 3) Dott. Marco Benatti | Giudice |

nel procedimento ex art. 98 L.F. promosso da:

CENTROBANCA Banca Centrale di Credito Finanziario e Mobiliare SpA

CASO.it
Con gli Avv. G. Tarzia e A. Fario
RICORRENTE
Contro
Fallimento I.C.S. - Industrie Carpenterie Speciali srl - in liquidazione (già OCIS srl)
Con l'Avv. M. Alloro
CONVENUTO

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Centrobanca Banca Centrale di Credito Finanziario e Mobiliare ha proposto opposizione contro il decreto di esecutività dello stato passivo del Fallimento I.C.S. Industrie Carpenterie Speciali srl in liquidazione (già OCIS srl) nella parte in cui il credito di € 1.641.662,44 è stato ammesso con privilegio ipotecario "con riserva" all'esito del contenzioso pendente avanti la Corte di Appello di Milano con la motivazione che "il credito viene ammesso con riserva in quanto il Curatore è ancora in termini per la riassunzione".

La ricorrente ha esposto:

- 1) che il contenzioso pendente avanti la Corte di Appello di Milano consiste in due atti di appello che la Ocis, prima del fallimento, nonché i Sigg. Poli Luigi e Vianello Bice, che con la Ocis erano stati condannati in solido, avevano proposto rispettivamente contro l'ordinanza ingiunzione e contro la sentenza di condanna confermativa della stessa;
- 2) che nei giudizi di appello, dopo il rigetto della richiesta inibitoria, la dichiarazione di fallimento della Ocis da parte del Tribunale di Mantova in data 7/12/11, aveva determinato l'interruzione ex lege ex art. 43 L.F. dei giudizi;

AS

- 3) che i giudizi erano poi stati riassunti dagli appellanti Poli e Vianello ma non anche dal Curatore fallimentare sicchè le due pronunce di primo grado nei confronti della Ocis erano passate in giudicato;
- 4) che, in relazione a quanto disposto dall'art. 96, comma secondo, n. 3 L.F., l'ammissione con riserva presuppone la proposizione o il proseguimento del giudizio di impugnazione da parte del Curatore dovendo altrimenti il credito essere ammesso in via pura e semplice;
- 5) che, se la parte interessata alla riassunzione è il Curatore, la legale conoscenza dell'effetto interruttivo e cioè il *dies a quo* per la riassunzione, si ha nel giorno stesso della dichiarazione di fallimento che contiene la nomina del Curatore;
- 6) che, dunque, nel caso in esame il *dies a quo* per la riassunzione aveva cominciato a decorrere il 7/12/11, o al più nel primo o nel secondo dei giorni immediatamente successivi a quella data, dato che la formale accettazione dell'incarico presupponeva la conoscenza dell'intervenuto fallimento della Ocis;
- 7) che, allora, non rispondeva al vero l'affermazione secondo cui, alla data del deposito dello stato passivo; cioè il 29/3/12 (rectius 28/3/12), il Curatore fosse "*ancora in termini per la riassunzione*" come si leggeva nel provvedimento impugnato.

Si è ritualmente costituito il Fallimento convenuto sostenendo, dapprima, che la causa (rectus le cause) era stata tempestivamente riassunta dai sigg. Poli e Vianello di tal che, a seguito di tale tempestiva attività, era stata impedita la estinzione del processo che aveva ripreso il suo corso esattamente nella fase in cui si trovava ante interruzione e nei confronti di tutti i soggetti in esso coinvolti con la conseguenza che *una autonoma ed identica iniziativa riassuntiva da parte della Curatela sarebbe risultata inutile e ridondante essendo sufficiente, per essa, costituirsi tempestivamente nel processo già ritualmente riassunto e pendente*, come poi effettivamente avvenuto col deposito di comparso alla udienza del 3/4/12.

Con la successiva memoria autorizzata in data 26/7/12 il Fallimento convenuto ha poi osservato che la Curatela aveva avuto formale notizia e giuridica conoscenza della esistenza dei due contenziosi milanesi, della loro interruzione, della intervenuta riassunzione e della conseguente fissazione dell'udienza, solo a seguito della notifica dei due ricorsi e dei pedissequi provvedimenti ricevuti il 27/1/12; in tale data andava identificato il *dies a quo* per la riassunzione da parte del Curatore di tal che il *dies ad quem* cadeva il 26/4/12 e quindi ben oltre la data del provvedimento del Giudice Delegato.

Ciò premesso si osserva quanto segue.

La questione da affrontare è quella della individuazione del *dies a quo* per la decorrenza del termine perentorio per la riassunzione del processo interrotto a seguito del fallimento di una delle parti costituite.

Si tratta di questione affrontata e risolta dalle Sezioni Unite (Cass. Civ. Sez. Unite 20/3/08 n. 7443) con decisione relativa a causa introdotta prima della modifica dell'art. 43 L.F. e dalla quale, peraltro, non v'è motivo di discostarsi.

Le Sezioni Unite erano state chiamate a pronunciarsi a fronte del contrasto giurisprudenziale manifestatosi sul punto.

Alcune decisioni avevano affermato che il termine (allora) di sei mesi per la riassunzione del processo interrotto a seguito del fallimento di una delle parti costituite decorreva dal giorno dell'emissione dell'ordinanza dichiarativa dell'interruzione in caso di relativa lettura in udienza alla presenza del procuratore della parte interessata alla riassunzione o, in difetto di tale lettura, dal

AS

giorno in cui la detta parte fosse altrimenti venuta a conoscenza, in forma legale (come nel caso di comunicazione di cancelleria) della pronuncia.

Altre decisioni (e tale era l'orientamento maggioritario) avevano invece affermato l'assoluta irrilevanza, ai fini della decorrenza del termine di riassunzione, del provvedimento del Giudice istruttore dichiarativo dell'interruzione stessa.

Il contrasto è stato risolto in questo secondo senso.

Si legge tra l'altro nella sentenza delle Sezioni Unite: "... Ribadito che l'interruzione del processo consegue alla dichiarazione in giudizio o alla notificazione dell'evento interruttivo da parte del procuratore costituito anche nell'ipotesi di fallimento della parte (fino alla modifica dell'art. 43 R.D. n. 267 del 1942 ad opera dell'art. 41 D. Lgs n. 5 del 2006 che prevede invece l'interruzione automatica del processo a seguito dell'apertura del fallimento) deve escludersi agli effetti della decorrenza del termine semestrale per la riassunzione, ogni rilevanza del provvedimento del giudice dichiarativo dell'interruzione, del quale, del resto, non è traccia negli artt. 299 ss.c.p.c.. Il giudice che è chiamato a verificare la sussistenza delle condizioni che possono sottrarlo al dovere di giudicare non compie, infatti, un vero e proprio accertamento degli effetti interruttivi che comporterebbe l'apertura di una fase incidentale preliminare alla sua dichiarazione - ma procede solo ad una deliberazione sommaria delle comunicazioni del procuratore della parte colpita dall'evento interruttivo e dei fatti portati alla sua conoscenza, limitandosi a verificare se essi corrispondono alle ipotesi tipiche previste dalla legge e se concorrono tutte le condizioni necessarie a integrare la fattispecie interruttiva. Tale interpretazione, che incontra il consenso unanime della dottrina, trova ulteriori elementi di conforto nel rilievo che il codice di rito, mentre stabilisce che la sospensione necessaria del processo viene disposta dal giudice (art. 295 c.p.c.) con provvedimento suscettibile di impugnazione con il regolamento necessario di competenza (art. 42 c.p.c.) e che l'estinzione è dichiarata con ordinanza suscettibile di reclamo (art. 307 e 308 c.p.c.), nulla di simile stabilisce con riferimento all'interruzione del processo limitandosi a prevedere che, in presenza delle circostanze richieste dalla legge, il processo "è interrotto" (art. 299, 300 e 301 c.p.c.). Nessuna rilevanza riveste perciò la pronuncia del giudice per il perfezionamento della fattispecie interruttiva, poiché essa ha natura meramente dichiarativa e la sua omissione è assolutamente improduttiva di conseguenze in quanto inidonea a pregiudicare gli effetti che l'interruzione sopravvenuta ha già prodotti, la quale comporta, nel caso di prosecuzione del corso del processo, la nullità di tutti gli atti successivi e della sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 298 e 304 c.p.c. (da ultimo Cass. 15 febbraio 2007 n. 3459). ...".

Conclusivamente le Sezioni Unite hanno ritenuto, che il termine per la riassunzione decorre dal momento della dichiarazione del procuratore o della notificazione dell'evento ad opera dello stesso nei confronti delle altre parti senza che abbia alcuna efficacia a tal fine il momento nel quale venga adottato e conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione (avente natura meramente ricognitiva) pronunciato successivamente e senza che tale disciplina incida negativamente sul diritto di difesa.

Oggi, a seguito della nuova formulazione dell'art. 43 L.F. che prevede l'interruzione automatica a prescindere dalla dichiarazione del procuratore o dalla notificazione, ciò che rileva è unicamente la data della dichiarazione di fallimento, evento interruttivo di cui il Curatore ha immediata conoscenza.

A nulla rileva quindi il fatto, evidenziato dalla Curatela, di avere avuto formale notizia e giuridica conoscenza della esistenza dei due contenziosi milanesi, della loro interruzione, della intervenuta

riassunzione e della conseguente fissazione dell'udienza, solo a seguito della notifica dei due ricorsi e dei pedissequi provvedimenti ricevuti il 27/1/12.

Dovendo il *dies a quo* essere individuato nel 7/12/11, alla data del provvedimento qui impugnato il Curatore non era più in termini per la riassunzione.

Ciò peraltro non comporta l'accoglimento della domanda.

Secondo la ricorrente "*la riassunzione da parte dei coobbligati Poli Luigi e Vianello Bice . . . non esonerava di certo il Curatore da una propria riassunzione (nel termine di legge), se davvero voleva anch'egli riassumere, visto che le pronunce di condanna contro gli obbligati solidali sono "scindibili", e ciascuno dei destinatari della condanna ha l'onere di effettuare e di coltivare l'impugnazione, se vuole evitare il passaggio in giudicato della pronuncia nei suoi confronti"*.

Sempre secondo la ricorrente "*se ciascuno dei debitori solidali convenuti in unico giudizio subisca una condanna in primo grado (come qui era avvenuto), ciascuno di essi ha l'onere di impugnare la sentenza, e non può giovare, una volta scaduto il termine di legge, dell'impugnazione degli altri soccombenti, per la stessa ragione se tutti i soccombenti hanno proposto appello e poi la causa è stata interrotta, ciascuno di essi ha l'onere di riassumere in termini, per evitare che a suo carico si verifichi l'effetto estintivo del giudizio di appello, e quindi il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado; né potrebbe giovare della riassunzione effettuata da altri appellanti, che hanno così evitato solo per sé l'estinzione dell'appello e, con essa, il passaggio in giudicato nei loro confronti della sentenza di primo grado"*

Se non che si dimentica che Ocis srl ha tempestivamente proposto appello così come hanno fatto Poli Luigi e Vianello Bice, ciò ha impedito il passaggio in giudicato anche nei suoi confronti della sentenza di primo grado.

Ciò posto la riassunzione tempestivamente e validamente effettuata da una delle parti con atto notificato alla Curatela è sufficiente a determinare l'ulteriore corso del giudizio essendo irrilevante la mancata riassunzione anche da parte della Curatela stessa, poi costituitasi a seguito della avvenuta riassunzione ad opera delle altre parti, non potendosi equiparare la mancata riassunzione alla mancata impugnazione nel caso in cui, come quello di specie, tutte le parti abbiano tempestivamente impugnato e il processo, poi interrotto, sia stato comunque ritualmente riassunto da una delle parti nei confronti di tutte le altre.

Quel che pare decisivo è il fatto della valida riassunzione anche nei confronti di Ocis srl dovendosi altrimenti condividere la tesi della ricorrente nel caso, in ipotesi, di irregolare riassunzione.

Pare utile richiamare, a questo punto, alcuni passaggi della motivazione di Cass. Civ. Sez. I 16/7/05 n. 15095 (pur se riferita a ipotesi di cause riunite).

Si legge ivi tra l'altro che "*La riassunzione del processo interrotto, d'altro lato, non dà vita ad nuovo processo, diverso ed autonomo rispetto a quello precedente, ma mira unicamente a far riemergere quest'ultimo dallo stato di quiescenza in cui esso si trova (Cass. 23 settembre 2003 n. 14100). Ne consegue che, al fine di superare il detto stato di quiescenza . . . è sufficiente dare impulso al processo mediante il deposito del ricorso entro il termine di sei mesi dall'interruzione (art. 305 c.p.c) e la successiva notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza entro il termine indicato dal giudice: La notifica entro tale termine anche ad alcune soltanto delle parti . . . non può non comportare la riassunzione riguardo all'intero procedimento, posto che l'inscindibilità determinata - quanto agli effetti interruttivi - dalla riunione, deve valere*

reciprocamente anche rispetto alla riassunzione, salva soltanto la necessità dell'integrazione del contraddittorio relativamente alle parti per cui, in vista dell'udienza fissata dal giudice, non fosse stata eseguita la notificazione del ricorso per riassunzione e del relativo decreto del giudice, come - del resto - testualmente si desume dal disposto dell'art. 303 terzo comma c.p.c. . . ."

Da ultimo si osserva che i principi di cui alla giurisprudenza allegata dalla ricorrente alle note conclusive, come sostenuto da autorevole dottrina, appaiono oggi non validamente riproponibili trattandosi di concetti che presuppongono uno stretto vincolo di condizionalità tra eccezione e rilievo giudiziale dell'estinzione, quale non più predicabile alla luce della nuova dizione dell'art. 307, comma quarto, c.p.c..

P.Q.M

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in € 5000,00 per compenso oltre a quanto dovuto per legge.

Si comunichi.

Manova 27/9/12.

IL GIUDICE Est.
Dott. Andrea Gibelli

IL PRESIDENTE
Dott. Gianfranco Villan

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 02 OTT. 2012

IL CANCELLIERE